Agenzia Regionale
per la Prevenzione
e Protezione Ambientale
del Veneto

Regolamento di disciplina del Disability Manager

Approvato con deliberazione del DG n. 3 dell'11/01/2021

Articolo 1

Finalità

1. Nell'ambito delle azioni finalizzate alle pari opportunità e inclusione in ambito sociale e lavorativo e al benessere organizzativo, ARPAV dà attuazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, e alla successiva normativa vigente in materia, al fine di sostenere ogni azione utile alla promozione dei diritti delle persone con disabilità dell'Agenzia e alla loro piena partecipazione alla vita attiva lavorativa, anche attraverso politiche per l'accessibilità diffusa di spazi e servizi, istituendo la figura del Disability Manager.

Articolo 2

Compiti

1. Il Disability Manager promuove iniziative e progetti volti alla realizzazione di accomodamenti ragionevoli che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, si sostanziano nelle modifiche e negli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
2. In particolare, Il Disability Manager:
    a. promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di accesso/fruizione dei servizi dell'Agenzia da parte delle persone con disabilità;
    b. promuove una programmazione delle politiche aziendali in un'ottica di pari opportunità e di superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali, attraverso proposte e iniziative;
    c. coadiuva la struttura competente al reclutamento del personale nella cura dei rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili;
    d. promuove gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro, anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216;
    e. verifica l'attuazione del processo di inserimento, segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficolta' di integrazione;
    f. promuove iniziative interne di sensibilizzazione sui temi dell'accessibilità, delle discriminazioni e disuguaglianze vissute dalle persone con disabilità;
    g. cura i rapporti con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità in ambito locale.
3. Il Disability Manager svolge il proprio ruolo e i compiti assegnati coordinandoli con le tempistiche degli atti aziendali a valenza programmatoria, in stretta collaborazione con la Struttura agenziale competente in materia di benessere organizzativo, senza, peraltro, sovrapporsi o sostituirsi alla medesima, e si rapporta anche con gli altri organismi agen-

ziali che concorrono alle azioni finalizzate alle pari opportunità e al benessere organizzativo.

4. Il Disability Manager, nello svolgimento delle attività di competenza, si riferisce e relaziona al Direttore della Struttura agenziale competente in materia di benessere organizzativo

Articolo 3

Nomina e durata

1. Il Direttore Generale nomina il Disability Manager scegliendolo/a, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse, fra dipendenti in possesso di comprovate esperienze e competenze nel campo delle politiche di pari opportunità e di inclusione delle persone con disabilità e sulle diverse forme di disabilità.
2. L'incarico di Disability Manager è conferito per 2 anni ed è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per missioni e trasferte, preventivamente autorizzate, nei limiti previsti dalla normativa vigente per i dipendenti di ARPAV.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo online dell'Agenzia ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.